

Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse - Cass. n. 27235/2020

Impugnazioni civili - interesse al ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Ricorso per cassazione avverso pronuncia di affidamento del figlio minore a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Raggiungimento della maggior età da parte del figlio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Quando, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l'affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27235 del 30/11/2020 (Rv. 659748 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_100](#), [Cod_Proc_Civ_art_360_1](#)

corte

cassazione

27235

2020